




MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO "Don F. Mottola" di TROPEA  
 Via Coniugi Crigna – Cap. 89861 – Tel. 0963666418  
<https://istitutocomprensivotropea.edu.it>  
 vvic82200d@istruzione.it - vvic82200d@pec.istruzione.it  
 C.M.: VVIC82200D - C.F.: 96012410799

Drapia - Parghelia - Zambrone



Circolare n. 86

Tropea, 07/11/2023

Ai Signori Genitori  
 Alla Comunità Scolastica  
 Ai Coordinatori di classe  
 Al sito web  
 Alla bacheca del RE

**OGGETTO:** Circolare Inail 25 ottobre 2023, n. 45. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 - **Chiarimenti**.

Si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni relative all'oggetto.

La copertura INAIL, oggi estesa a tutte le attività scolastiche in virtù del decreto legge 48/2023 nota come Decreto Lavoro, era già operante per le attività assimilabili al lavoro manuale e più precisamente per i seguenti ambiti per come disciplinato da *lex specialis*, ovvero dagli artt. 2, comma 1, e 4, comma 5, del D.P.R. n.1124 del 1965.

- esperienze tecnico-scientifiche durante i laboratori;
- esercitazioni pratiche inerenti all'Educazione fisica;
- esercitazioni di lavoro;
- qualificazione professionale;
- addestramento professionale e esercitazioni anche aziendali;
- esperienze di lavoro cioè Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO).

Per l'anno scolastico 2023/2024, l'articolo 18 della summenzionata Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto importanti novità, estendendo la tutela erogata dall'INAIL a tutte le attività e in tutti gli ambienti scolastici: «limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa» (articolo 18, comma 2, lettera f). Si tratta di un importante traguardo da riconoscere al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ma con dei limiti che occorre conoscere e minimizzare.

**In primis si rende opportuno precisare che la copertura assicurativa INAIL**, prevista dal *Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, già attiva nelle scuole limitatamente alle attività svolte nei laboratori, nelle palestre, negli uffici, per le attività di sostegno e per tutte quelle attività che prevedono l'uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), **dispone la corresponsione** di un'indennità giornaliera per gli infortuni sul lavoro che abbiano determinato un'inabilità temporanea superiore a 3 giorni, un indennizzo in caso di

invalidità permanente superiore al 6%, una rendita in caso di invalidità dal 16 al 100%, il rimborso di cure e spese mediche sostenute. Appare evidente che gli alunni restano esclusi dall'indennizzo per invalidità permanente, poiché raramente, in ambito scolastico, (per fortuna) si verificano infortuni quantificabili oltre la soglia del 6% della franchigia prevista.

***Tali prestazioni non possono essere considerate sostitutive di quelle offerte dalle assicurazioni integrative che le scuole stipulano ogni anno e che innanzitutto prevedono anche la tutela legale e la copertura della responsabilità civile del personale scolastico per i danni provocati a terzi dai minori posti sotto la loro tutela, indispensabile per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, non presenti nell'assicurazione INAIL che tutela solo infortuni.***

Anche relativamente agli infortuni, i pacchetti previsti dalle assicurazioni integrative (la cui consultazione in seno all'IC "Don F. Mottola" di Tropea è possibile presso l'Ufficio del DSGA e presso i responsabili diplessi che ne sollecitano copia), prevedono maggiori coperture e rimborsi. Si tratta di prestazioni che evitano nella maggior parte dei casi il contenzioso giudiziario, con benefici a vantaggio delle scuole stesse e soprattutto delle famiglie, specie di quelle che non possono permettersi spese legali.

***Per dovere di trasparenza, occorre ribadire che le garanzie INAIL comprendono, dunque, due sole opzioni di indennizzo del danno e inoltre, non comprendono la RCT (responsabilità civile verso terzi) dei genitori per colpa in educando che tutelerebbe le famiglie dai danni prodotti dai figli dentro e fuori l'edificio scolastico. In altre parole le garanzie INAIL tutelano l'autolesione (l'alunno che si fa male da sé), ma non il bambino che fa male all'altro bambino. Pertanto, si puntualizza l'importanza, sia per gli alunni che per il personale, di continuare a prevedere la garanzia "infortuni" della polizza assicurativa integrativa, al fine di garantire una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL (nel perimetro previsto dalla polizza).***

A ulteriore conferma di quanto affermato, si rammenta che in tema di viaggi di istruzione e di uscite didattiche, ha fatto giurisprudenza la Corte di Cassazione, Sez. III civile, con sentenza del 27 marzo 2019, n. 8449, in cui si è ribadito che INAIL non garantisce determinate coperture.

Nel dettaglio la polizza integrativa scolastica per come previsto nel suo articolato disponibile alla consultazione:

- Estende la tutela agli infortuni in itinere degli studenti;
- Prevede, all'interno delle tabelle, il pagamento fin dal primo punto percentuale di invalidità;
- Garantisce il pagamento delle spese mediche.
- Copre, come noto, anche la Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a Terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta: ad esempio un alunno che rompe l'effetto personale di un compagno o che, provocandone la caduta, il compagno si rompe un dente.

Circa i Viaggi di Istruzione, l'unico ramo operante per i partecipanti al viaggio che non hanno sottoscritto la polizza integrativa è quello relativo all'Assistenza. Al partecipante al viaggio sarebbe quindi garantito esclusivamente il primo soccorso ma resterebbero escluse tutte le prestazioni ulteriori, fatto che renderebbe estremamente rischioso portare in viaggio alunni non coperti dall'assicurazione integrativa.

Del resto, ricordiamo che la **Circolare ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992** prescriveva che "Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione". Il Ministero a suo tempo riteneva pertanto che fosse necessario garantire studenti e docenti accompagnatori.

Resta inteso che il mancato versamento della contribuzione volontaria in caso di accertata difficoltà economica non è e non sarà titolo per escludere gli alunni dalla fruizione del servizio pubblico scolastico, poiché restano comunque ferme le misure di sostegno per gli alunni che versino in situazione di disagio da rappresentare riservatamente e con evidenze.

Per quanto enucleato, si ritiene imprescindibile il versamento dell'assicurazione per la tutela dei minori durante l'attività scolastica nel suo insieme e si invitano i genitori a garantire la copertura dell'assicurazione integrativa per i propri figli.

Si allega la circolare INAIL n. 45 del 26/10/2023.

**Il Dirigente Scolastico**  
Prof. Francesco FIUMARA

**Responsabile del procedimento**

DSGA Annunziata Vargiu